



COPIA

Numero 26

N: 857 di Rep.
N: _____ di Prot.**COMUNE DI MUSILE DI PIAVE**
PROVINCIA DI VENEZIA**Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 20-06-05**
Sessione Ordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione**OGGETTO**

APPROVAZIONE DEL PIANO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, COSTITUITO DAL "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE" E DALLA PLANIMETRIA DEL MERCATO SETTIMANALE.

L'anno duemilacinque il giorno venti del mese di giugno alle ore 20.30, nella Residenza Municipale per determinazione del Presidente del C.C., con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano

MENAZZA VALTER	P	CARRER ANTONELLA	P
VAZZOLA GUIDO	P	ALFIER MIRCO	P
PAVAN PATRIZIO	A	ORLANDO MARTA	P
PAVAN GRAZIANO	P	SACCIOTTO IVAN	P
CINCOTTO GIOVANNI	P	FORCOLIN GIANLUCA	P
CAPIOTTO MASSIMILIANO	P	VISENTIN AGOSTINO	P
FINOTTO RAFFAELE	P	PERSICO ALFERIO	P
PAULON GRAZIANO	P	TAMAI GIANNI	P
BERTOLDERO UGO	P		

Assiste alla seduta RUPIL ALESSANDRO, Segretario Comunale.

Il Sig. VAZZOLA GUIDO nella sua qualità di CONSIGLIERE ANZIANO constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta previa designazione a scrutatori dei consiglieri

Assiste in qualità di Assessore esterno FURLAN ANNA

Il Sindaco relaziona.

Segue discussione come da registrazione agli atti, nel corso della quale, in particolare, il consigliere Tamai chiede informazioni circa il coinvolgimento dei residenti nella definizione delle scelte relative alla collocazione del mercato settimanale e chiede, altresì, copia delle osservazioni pervenute.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 28, c. 15 del Decreto Legislativo 31.3.1998, n. 114 in base al quale il Comune, sulla scorta delle disposizioni emanate dalla Regione, provvede a:

- a) stabilire l'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio dell'attività commerciale, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie ed i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti;
- b) individuare le aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale nelle quali l'esercizio del commercio è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle aree predette. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse;
- c) deliberare le norme procedurali per la presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio, il termine, comunque non superiore a 90 gg. dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento, ai sensi della L. 7.8.1990, n. 241 e successive modifiche;

considerato che, in base all'art. 2 della L. Regionale 6.4.2001, n. 10, i Comuni - nel rispetto dei criteri regionali - sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, entro 180 gg. dalla pubblicazione nel B.U.R. dei criteri stessi:

1. approvano il piano del commercio su aree pubbliche, determinando l'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio dell'attività, individuano i mercati o le fiere, approvando i relativi regolamenti, le modalità di assegnazione dei posteggi, determinando i settori merceologici dei singoli posteggi all'interno dei mercati e nei posteggi isolati, oltre che le eventuali tipologie merceologiche dei singoli posteggi, la superficie ed i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti;
2. individuano le aree di cui al suddetto punto b);
3. fissano gli orari del commercio su aree pubbliche sulla base dei criteri regionali previsti all'art. 13;
4. stabiliscono il periodo di svolgimento dell'esercizio stagionale per periodi inferiori all'anno con un minimo di 30 gg.;
5. stabiliscono il calendario annuale delle deroghe al divieto di svolgimento dei mercati domenicali o festivi e dei mercati straordinari di cui all'art. 8, c. 3;
6. stabiliscono, ai sensi dell'art. 28, c. 16 del D. Lgv. 114/98, le procedure per il rilascio dell'autorizzazione, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare il rispetto dei principi del procedimento fissati dalla L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

considerato che con deliberazione della Giunta Regionale n. 1902 del 20.7.2001 sono stati adottati i criteri applicativi della L.R. n. 10/2001 e che, pertanto, i Comuni devono provvedere a quanto indicato nei suddetti sei punti;

vista la proposta presentata dai competenti uffici comunali;

tenuto conto che:

1. dal mese di novembre 2002, il mercato è stato trasferito da via San Giovanni al centro cittadino, in quanto l'area precedentemente utilizzata è stata oggetto di lavori pubblici per la realizzazione dei parcheggi e del marciapiede;
2. in relazione a ciò, l'attuale dislocazione del mercato comprende: Piazza Libertà – via Marconi – via don Bosco e Piazzetta dell'Artigliere;
3. gli operatori commerciali hanno chiesto di poter rimanere nel centro cittadino poiché ritengono che la nuova sistemazione del mercato risulti più vantaggiosa sia per loro che per la cittadinanza;
4. l'attuale assetto comporta, per ragioni di spazio, l'eliminazione di n. 3 posteggi che in precedenza non venivano occupati (n. 2 per i produttori agricoli e n. 1 del settore non alimentare);

dato atto che – con nota prot. n. 16961 del 29 ottobre 2004 – il piano comunale del commercio su aree pubbliche è stato inviato alle associazioni di categoria e alle organizzazioni dei consumatori come previsto dalla normativa, che sono giunte alcune osservazioni da parte di una delle associazioni interpellate nonché dal locale Comando della Polizia Municipale;

rilevato che, in conseguenza di ciò, la bozza del regolamento di cui trattasi, ulteriormente modificata, è stata inoltrata una seconda volta alle associazioni con nota prot. n. 1198 del 24 gennaio 2005 e che non è pervenuta alcuna altra osservazione in merito;

ritenuto che la proposta di cui trattasi possa essere favorevolmente accolta e, quindi, approvata;

visto il Decreto Legislativo n. 114 del 31.3.1998;

vista la L.R. n. 10 del 6.4.2001;

vista la D.G.R. n. 1902 del 20.7.2001;

visto il parere favorevole del Responsabile di Servizio, in ordine alla regolarità tecnica;

visto il parere favorevole del Responsabile dell'Area servizi finanziari, in ordine alla regolarità contabile;

visto il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari, reso dal Segretario Generale, nell'ambito delle funzioni consultive ed assistenza degli organi dell'Ente, di cui all'art. 97, c. 2^a del T.U. – Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

a seguito di votazione palese che ha i seguenti risultati:

presenti n. 16, votanti n. 11, astenuti n. 5 (sigg. Saccilotto Ivan, Forcolin Gianluca, Visentin Agostino, Persico Alferio, Tamai Gianni);

voti favorevoli n. 11, voti contrari n. - - - ;

DELIBERA

- 1) di approvare il piano comunale del commercio su aree pubbliche, costituito dal "Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche" (allegato A) e dalla planimetria del mercato settimanale (allegato B), così come risultante dalla proposta degli uffici comunali, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di dare atto che il suddetto piano ha validità triennale ed efficacia, comunque, fino all'adozione di un nuovo piano;
- 3) di dare atto, inoltre, che, per effetto di quanto sopra disposto, il mercato settimanale del giovedì assume le seguenti caratteristiche:
 - dislocazione: Piazza Libertà – via Marconi – via don Bosco – Piazzetta dell'Artigliere;
 - posteggi: n. 8 per il settore alimentare;
n. 19 per il settore non alimentare;
n. 2 riservati ai produttori agricoli
totale n. 29 posteggi (8 + 19 + 2)
- 4) di incaricare l'ufficio competente a provvedere all'invio del suddetto piano alla Direzione commercio della Regione Veneto;
- 5) di dichiarare, a seguito di separata votazione, con voti palesi favorevoli unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4[^], del T.U. – Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

* * *

per la regolarità tecnica, parere favorevole

Il Responsabile del Servizio
F.to DALLA ZORZA ALESSANDRA

per la regolarità contabile, parere favorevole

Il Responsabile di Ragioneria
F.to MION ANDREA

per la conformità alle norme statutarie e regolamenti
nell'ambito delle funzioni consultive ed assistenza agli organi
dell'ente, di cui all'art. 97 del TUEL n. 267/00 favorevole

Il Segretario Comunale
F.to RUPIL ALESSANDRO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

Il Presidente
F.to VAZZOLA GUIDO

Il Segretario Comunale
F.to RUPIL ALESSANDRO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 29-06-05 per quindici giorni consecutivi fino al giorno 14-07-05.

Contestualmente alla pubblicazione viene data comunicazione del presente verbale ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate all'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Li 29-06-05

Il Vice Segretario Comunale
F.to DALLA ZORZA ALESSANDRA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li 29-06-05



Il Vice Segretario Comunale
DALLA ZORZA ALESSANDRA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000)

Si certifica che la suesata deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, in data 09-07-05.

Li 09-07-05


Il Vice Segretario Comunale
F.to DALLA ZORZA ALESSANDRA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li 09-07-05



Il Vice Segretario Comunale
DALLA ZORZA ALESSANDRA



COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

Provincia di Venezia

ALLEGATO A
Allegato alla delibera n° 26/05
del 20 GIUGNO 2005
Il Segretario Comunale Capo

REGOLAMENTO

PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

F. D. dr. A. Rupli

TITOLO I[^]

Inquadramento normativo



ART. 1 Normativa di riferimento.

1. Il presente regolamento detta norme e direttive per lo svolgimento del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio del Comune di Musile di Piave ai sensi e per gli effetti della seguente normativa:
 - Decreto Legislativo n. 114 del 31.03.1998: "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, c. 4, della Legge 15.3.1997, n. 59";
 - Legge Regionale n. 10 del 6.4.2001: "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni (in particolare, LR 3.10.2003 n. 19, art. 20);
 - D.Lgs 18.5.2001 n. 228 (art. 4)
 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 1092 del 20.7.2001: "Criteri applicativi della L.R. 6.4.2001, n. 10, ai sensi dell'art. 1, c. 7 e dell'art. 3, c. 1 della medesima Legge" e successive modifiche ed integrazioni (in particolare, D.G.R.V. n. 633 del 14.3.2003 e D.G.R.V. n. 1028 del 16.4.2004.
 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 2956 del 9.11.2001: "Disposizioni attuative in tema di mercatini dell'antiquariato e del collezionismo, a norma dell'art. 9, commi 8 e 9 della LR 6.4.2001 n. 10,e tenuto conto, altresì, della Sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2004
2. ai sensi dei commi 1 e 1 bis dei Criteri Applicativi di cui alla D.G.R.V. n. 1902/01 e successive modifiche ed integrazioni, sul presente regolamento è stato acquisito il parere delle rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale. Il loro parere verrà richiesto dal Comune anche in caso di successive modifiche o integrazioni al presente regolamento o di creazione/potenziamento/trasferimento di mercati o di creazione/soppressione di posteggi isolati, da effettuarsi nel rispetto delle disposizioni contenute nei criteri applicativi di cui alla DGRV 1092/01 e ss. mm. ii. (parte III. Articoli 1-5).

TITOLO II[^]

Esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio Capo I - disposizioni generali

ART. 2 Localizzazione e configurazione delle aree destinate all'esercizio del commercio con posteggio.

1. Lo svolgimento del commercio su area pubblica con posteggio è consentito nelle aree individuate ai sensi del presente regolamento.

Art. 3 Modalità di tenuta e consultazione delle planimetrie e della pianta organica del mercato.

1. Presso l'Ufficio commercio è tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, l'originale delle planimetrie delle aree destinate all'esercizio del commercio su area pubblica con l'indicazione dei posteggi, nonché l'originale della pianta organica del mercato con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza.
2. Copia delle planimetrie e della Pianta organica del mercato sono depositate presso il Comando di Polizia Municipale; per quanto di competenza, in ordine alla vigilanza sul commercio e la somministrazione di generi alimentari; copia, altresì, è inviata all'ULSS (servizio di igiene pubblica) competente per territorio.
3. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'Ufficio commercio provvede all'aggiornamento della documentazione e ne dà comunicazione alla Regione, all'Ufficio di Polizia Municipale e, per quanto di competenza, all'ULSS, *nonché alle associazioni di categoria.*

Art. 4 Registro delle presenze.

1. Il servizio di vigilanza della Polizia Municipale redige ed aggiorna il registro delle presenze e le assenze di tutti gli operatori, sia titolari di concessione di posteggio che assegnatari temporanei.

Capo II - Il mercato settimanale

Art. 5 Localizzazione e configurazione del mercato.

1. L'area di mercato è quella configurata nella planimetria allegata al presente Regolamento (all. A), definita ai sensi dell'art. 2, comma 1. Lett. a), della LR 6.4.2001 n. 10. Nella planimetria si evidenziano:
 - L'ubicazione del mercato;
 - La superficie complessiva dei posteggi;
 - Il numero totale dei posteggi e la loro suddivisione tra posteggi riservati al settore alimentare, al settore extra alimentare e ai produttori agricoli di cui alla Legge n. 59/61 e al D. Lgs 18.5.2001n. 228.
2. Riguardo alla tipologia della struttura, si tratta di posteggi su area scoperta. Il mercato si classifica quale mercato su strada ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c) dell'O.M. Sanità 2.3.2000.
3. Ai sensi della vigente normativa non è consentita la vendita di prodotti alimentari nei posteggi destinati alla vendita di prodotti non alimentari e viceversa.
4. Ferma restando la competenza del Consiglio Comunale per il trasferimento in via permanente del mercato, il Sindaco, in caso di necessità o per preminenti motivi di pubblico interesse o di sicurezza pubblica, può disporre il provvisorio spostamento totale o parziale del mercato; in caso di urgenza, e per il tempo indispensabile, può provvedere anche il Comandante della PM. Inoltre, per motivi di sicurezza e di igiene (in particolare relative all'esigenza di collegare talune attività ai servizi in rete), il Sindaco può disporre, sentite le associazioni di categoria di cui all'art. 1, comma 2 che precede, la rilocalizzazione di singoli posteggi all'interno dell'area di mercato e/o il trasferimento permanente di singoli posteggi anche al di fuori della stessa, purché in posizioni contigue.
5. I posteggi, di regola, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora un operatore sia titolare di un posteggio

insufficiente a tale scopo, può richiedere un ampliamento fino alle dimensioni strettamente necessarie per la collocazione di un veicolo attrezzato o, ove possibile, il trasferimento.

6. Inoltre, ferma restando la superficie complessiva ed il numero dei posteggi, l'Autorità Comunale, nel rispetto dei diritti acquisiti, può disporre, a fini di razionalizzazione, spostamenti di superficie da un posteggio all'altro onde tendere ad una uniformità delle dimensioni dei posteggi, qualora diverse dimensioni non risultino giustificate da particolari tipologie di vendita.
7. Gli ampliamenti e gli spostamenti di superfici di cui ai precedenti commi 5 e 6, sono disposti con provvedimento del Sindaco. Le ulteriori variazioni costituiscono variante al regolamento, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

Art. 6 Giornate di svolgimento.

1. Il mercato ha luogo nel giorno di giovedì.
2. *Se il giovedì è festivo, lo svolgimento del mercato sarà anticipato al mercoledì o posticipato al venerdì, oppure effettuato in deroga – nella medesima giornata – come previsto dal calendario di cui all'art. 8, c. 3 della L.R. n. 10/2001..*
3. In casi particolari nei quali la normale data di svolgimento del mercato venga a coincidere con altre pubbliche iniziative o manifestazioni di preminente pubblico interesse, oppure per esigenze connesse all'esecuzione di lavori od interventi manutentivi da effettuarsi sulle aree mercatali, oppure per gravi intemperie o per altre cause di comprovata necessità, con ordinanza sindacale, potrà essere provvisoriamente stabilita una diversa giornata di svolgimento del mercato.
4. Del pari il Sindaco per preminenti motivi di pubblico interesse ed in caso di temporanea impossibilità di garantire l'ordinato svolgimento del mercato, può disporre la sospensione, totale o parziale, in via temporanea.

Art. 7 Orari di svolgimento

1. *I titolari di posteggio installano il proprio banco-autoservizio:*
 - *dopo le ore 6,30 per i posteggi individuati all'interno della Piazza Libertà (area di sosta antistante l'Agenzia "Palladio"), fermo restando che l'attività di vendita non potrà iniziare prima delle ore 7,00;*
 - *dopo le ore 7,40 per i posteggi individuati lungo l'asse viario di Piazza Libertà, lungo le vie Marconi e don Bosco e all'interno della Piazzetta dell'Artigliere.**L'installazione dovrà avvenire entro e non oltre le ore 08.30 e lo sgombero entro le ore 14.00 in modo che, a tale ora, l'intera area mercatale risulti sgombra e possa essere ripristinato l'uso non commerciale.*
2. E' consentito lo sgombero anticipato del posteggio solo per avverse condizioni atmosferiche o per comprovata necessità, nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito e lo sgombero.
3. Il Sindaco, può introdurre, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello regionale, modifiche temporanee o permanenti agli orari di svolgimento del mercato, motivati da esigenze di circolazione o di miglior coordinamento con gli orari di altri servizi o altre tipologie di esercizi di vendita al minuto. In ogni caso, l'orario di vendita è lo stesso per tutti gli operatori del mercato.

Art. 8 Modalità di corretta sistemazione delle attrezzature e di svolgimento delle attività di Vendita.

1. Nessun operatore può utilizzare più di due posteggi contemporaneamente. L'operatore ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, entro i limiti di tipologia merceologica previsti per il posteggio stesso, salvo il rispetto di esigenze igienico sanitarie e fatto salvo il divieto di vendere bevande alcoliche diverse da quelle poste in vendita

in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176 del regolamento di esecuzione del TULPS nonché di vendere e esporre armi, esplosivi o oggetti preziosi.

2. *I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente individuato in planimetria. I posteggi fronteggianti devono essere posti a distanza adeguata ai fini di non intralciare il passaggio pedonale e consentire il passaggio dei mezzi di soccorso e, se fiancheggiati, devono essere separati l'uno dall'altro di almeno mt. 1, 50 di distanza. Gli operatori devono rispettare gli orari del mercato ed esibire il titolo autorizzatorio su richiesta dei competenti organi di vigilanza.*
3. E' vietato occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni, di negozi o altri edifici e luoghi di privata attività. Deve essere garantito il rispetto degli edifici o luoghi di particolare interesse architettonico o di prestigio.
4. Le tende di protezione dei banchi, e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre ml. 1.00 dalla verticale del limite di allineamento risultante dalla planimetria di area mercatale. Oltre tale allineamento non possono in alcun caso essere esposte o collocate merci.
5. I pali di sostegno, e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, devono avere altezza non inferiore a ml. 2.20.
6. *E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.*
7. *Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato e, al termine delle operazioni di vendita, debbono raccogliere i rifiuti, chiuderli ermeticamente in sacchetti a perdere, depositandoli poi secondo le modalità previste dal servizio raccolta rifiuti. Agli operatori è vietato danneggiare la sede stradale e le altre aree di uso pubblico, gli elementi di arredo urbano ed il patrimonio arboreo.*
8. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito.
9. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari solo agli operatori che vendono tale merce, sempreché il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti. E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte. I prodotti esposti per la vendita devono indicare chiaramente il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee, come previsto dall'art. 14 del Dlgs 114/98; ai produttori agricoli si applica altresì l'art. 32, comma 2, che segue.
10. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività, nonché tutti gli obblighi verso la Pubblica Amministrazione previsti dal regolamento Comunale relativo alla TOSAP.
11. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico sanitarie in materia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, stabilite dal TULPS, dal Regolamento Comunale di Igiene e Sanità, dall'O.M. Sanità datata 2.3.2000, e da ogni altra disposizione in materia, come precisato al successivo art. 34.

Art. 9 Circolazione veicolare nell'area di mercato.

1. *La circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato è disciplinata con apposita ordinanza del Comandante della Polizia Municipale.*
2. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato, purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato, come indicato nell'art.8 comma 6.

Art. 10 Gestione del mercato.

1. Il mercato settimanale di Musile di Piave è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato, salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno sulla base di specifica convenzione.
2. L'autorità comunale ha facoltà di emanare le ordinanze necessarie a garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. Al servizio di vigilanza annonaria e commerciale provvede la Polizia Municipale, in collaborazione con le altre forze di polizia del territorio.
4. Al servizio di vigilanza igienico sanitaria provvede l'azienda USL territorialmente competente.

Art. 11 Modalità di riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato

1. *In caso in cui si rendessero liberi dei posteggi o se ne istituissero di nuovi o diversi a seguito di ampliamento o trasferimento, totale o parziale, del mercato, compatibilmente con la disponibilità di superficie, sono salvaguardate le esigenze dei precedenti assegnatari di posteggi, della stessa categoria merceologica.*
2. L'Autorità Comunale comunica agli operatori titolari di posteggio l'ubicazione nel territorio comunale della nuova area dove sarà trasferito, in tutto o in parte, il mercato comunale, effettuando la riassegnazione dei posteggi sulla base delle preferenze espresse dagli operatori, i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante da apposita graduatoria formulata sulla base:
 - dell'anzianità di frequenza quali concessionari dei posteggi;
 - in caso di parità, sulla base dell'anzianità dell'impresa risultante dall'iscrizione al registro Imprese (R.E.A.).
3. In caso di trasferimento parziale, hanno titolo a formulare preferenze circa la ricollocazione solo i titolari di posteggio coinvolti nel trasferimento.
4. Concluse le operazioni di riassegnazione di cui ai precedenti commi, i parcheggi disponibili saranno messi a bando ai sensi dell'art. 3 della LR 10/2001.

Capo III - Posteggi isolati

Art. 12 Localizzazione e configurazione dei posteggi isolati.

1. I posteggi isolati o "piazze morte", permanenti o stagionali per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) del Dlgs 114/98 sono individuati nell'allegato B al presente regolamento; nel medesimo allegato sono indicati i periodi e le frequenze di utilizzo dei posteggi, le dimensioni, le tipologie merceologiche ed i posteggi riservati a particolari categorie di operatori. Il Sindaco, con proprio provvedimento, individua l'esatta collocazione dei posteggi isolati, all'interno degli ambiti indicati nell'allegato B. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, può individuare nuovi posteggi isolati o modificarli.
2. I posteggi riservati ai produttori agricoli, vengono concessi ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni che effettuino la vendita prevalente dei propri prodotti ai sensi del Dlgs 228/2001, secondo le stesse procedure previste per i titolari di autorizzazione di cui alla Legge 112/91, per quanto applicabili.

Art. 13 Modalità di corretta sistemazione delle attrezzature e di svolgimento delle attività di vendita nei posteggi isolati.

1. Si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9 che precedono.

2. Gli orari sono stabiliti dal Sindaco in modo da raccordarli con gli orari del commercio al dettaglio in sede fissa, così da garantire un corretto equilibrio tra le diverse forme di distribuzione commerciale e favorire il servizio fornito al consumatore.
3. Gli operatori che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche con posteggio assegnato ai sensi del presente regolamento, possono essere autorizzati ad osservare gli orari previsti per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande operanti in sede fissa.

Capo IV - Assegnazioni dei posteggi, rinnovi e rinunce.

Art. 14 La concessione decennale dei posteggi, rinnovi e rinunce. Soppressioni di posteggi e "piazze morte".

1. In materia di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche con posteggio, di cui all'art. 28 del Dlgs 114/98 e all'art. 3 della LR. 10/01, nonché di concessione (decennale) dei posteggi ai soggetti autorizzabili all'esercizio dell'attività, tanto nel mercato settimanale che sui posteggi isolati, si applicano le disposizioni vigenti, contenute, in particolare, nella parte II dell'allegato alla Deliberazione di Giunta regionale 20.7.2001 n. 1902 e ss. mm. ii. Per i posteggi isolati si rinvia anche alle precisazioni contenute nell'allegato B. Le domande sono presentate entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei posteggi liberi; in caso di spedizione a mezzo servizio postale con lettera raccomandata, fa fede il timbro postale. Il Comune predispone la graduatoria entro trenta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande. La graduatoria viene pubblicata per 15 giorni all'albo pretorio. La graduatoria delle domande pervenute è unica per ciascun mercato, con riferimento a ciascun settore merceologico, per tutti i posteggi liberi pubblicati sul BUR. Contro la citata graduatoria è ammessa istanza da presentarsi al comune entro 15 giorni dall'inizio della pubblicazione; sull'istanza il comune si pronuncia entro il termine previsto per il rilascio delle autorizzazioni. Le autorizzazioni vengono rilasciate entro 15 giorni dalla scadenza della pubblicazione della graduatoria all'albo pretorio; durante tale periodo coloro che si sono utilmente collocati in graduatoria vengono convocati dal Comune per la scelta del posteggio. La scelta del posteggio viene effettuata dall'operatore secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria formata per ciascun settore merceologico; il primo in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto al secondo e così di seguito, sino all'assegnazione di tutti i posteggi disponibili. La concessione del posteggio è inserita nell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche rilasciata ai sensi dell'art. 28, lett. a) del Dlgs 114/98 o allegata alla medesima.
2. I posteggi nel mercato o i posteggi isolati riservati ai produttori agricoli, vengono concessi agli imprenditori agricoli singoli o associati, iscritti al registro delle imprese, che effettuino la vendita di prodotti provenienti prevalentemente dalle rispettive aziende, ai sensi dell'art.4 del Dlgs 228/01, secondo le stesse procedure previste per gli esercenti il commercio su aree pubbliche. Il criterio della maggiore anzianità di iscrizione al REA per l'attività di commercio su aree pubbliche è sostituito con il criterio della maggior anzianità di vendita dei prodotti della propria attività agricola, con riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla L. 59/63, o di presentazione di denuncia di inizio attività ai sensi della L. 241/90 e del Dlgs. 228/01; in subordine, la maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese, quale produttore agricolo; in ulteriore subordine, l'anzianità di contribuzione allo S.C.A.U. Nell'istanza il produttore agricolo precisa quanto segue:
 - Dati anagrafici o ragione sociale;
 - Codice fiscale e partita IVA;
 - Sede dell'azienda agricola;
 - Estremi di individuazione del posteggio richiesto;
 - Numero di presenze nel mercato come operatore precario;
 - Data di inizio dell'attività di vendita dei prodotti della propria attività, con riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione comunale o di presentazione della denuncia di inizio di attività;

- Data di inizio dell'attività di produttore agricolo, come risultante al REA;
- Possesso dei requisiti di legge (cui all'art. 4, commi 6 e 8 del Dlgs 228/01);
- Descrizione dei prodotti agricoli da porre in vendita e modalità di effettuazione della vendita stessa;

La concessione del posteggio può essere trasferita solo con l'insieme dell'azienda agricola.

3. La concessione ha validità decennale e si rinnova automaticamente per ulteriori dieci anni, salva rinuncia da parte del titolare, da presentare al Comune almeno contemporaneamente alla cessazione. La rinuncia è possibile anche nel corso del decennio di durata della concessione. In sede di rinnovo il Comune verifica la permanenza in capo all'operatore dei requisiti prescritti.
4. Il mancato rinnovo della concessione del posteggio comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche relativa al posteggio stesso.
5. Il Comune per specifici motivi di pubblico interesse, attinenti alla riorganizzazione o al ridimensionamento del mercato, può negare il rinnovo. Di tale intendimento dovrà essere dato preavviso scritto agli interessati, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di mancato rinnovo, l'operatore non ha diritto ad avere assegnato un posteggio sostitutivo; tuttavia, il Comune può proporre, ove possibile, l'assegnazione di un nuovo posteggio. La comunicazione di rinuncia al posteggio va inviata al Comune allegando l'originale dell'atto di concessione. L'atto di rinuncia è irrevocabile ed acquista efficacia con la presentazione all'Ufficio Protocollo del Comune.
6. Qualora il Comune, in ogni tempo, sopprima posteggi nel mercato o "piazze morte", ai sensi della parte III, punto 2, dei Criteri approvati con DGRV n. 1902/2001 e ss. mm. e ii., individuerà, per quanto possibile, sino alla scadenza decennale della concessione, un altro posteggio (anche provvisorio) nel territorio comunale. Si applicano, in tal caso ed in quanto compatibili, le procedure previste al precedente art. 11, intendendosi il riferimento ai titolari di posteggi soppressi anziché ai titolari di posteggi trasferiti.

Art. 15 Assegnazione temporanea dei posteggi.

1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi del presente regolamento, non potranno più accedere alle operazioni della giornata e saranno considerati, assenti senza che possano richiedere la restituzione delle tasse pagate. *Se il ritardo, imputabile a cause di forza maggiore, è comunicato dal titolare del posteggio alla Polizia Municipale prima delle ore 8,30, il posteggio sarà mantenuto libero fino alle ore 9,00.*
2. I posteggi che risultino liberi all'ora di cui al 1^o comma sono assegnati per quel giorno ai sensi dell'art. 6 della parte III dell'allegato alla D.G.R. Veneto n. 1902/01 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, con esclusione di quelli in cui si trovino strutture o attrezzature fisse di proprietà del concessionario.
3. Alle assegnazioni *dei posteggi che risultino liberi dopo le ore 8,30* provvede il Servizio di Sorveglianza della Polizia Municipale.
4. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi permane il divieto di vendita dei prodotti alimentari in posteggi destinati alla vendita di prodotti extra alimentari e viceversa.
5. Il procedimento di selezione ed assegnazione è detto "spunta". L'assegnazione viene effettuata in favore degli aventi titolo che siano presenti alla spunta sulla base dei seguenti criteri di priorità, fatto salvo quanto previsto in materia di tasse sulle occupazioni di suolo pubblico:
 - A. per l'assegnazione provvisoria dei posteggi non agricoli:
 1. titolari di autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 2. tra questi la preferenza è data a coloro che vantino il più alto numero di presenze nel mercato;
 3. in caso di parità la preferenza è data a chi vanta la maggiore anzianità nell'attività desumibile dal Registro delle imprese presso la CCIAA, ai sensi della parte III, art. 6, commi 4 e 6 bis dei criteri approvati con DGRV 1902/01 e ss. mm. e ii.

- B. per l'assegnazione provvisoria dei posteggi destinati agli agricoltori:
1. coltivatori diretti, mezzadri e coloni che effettuino la vendita dei propri prodotti ai sensi del Dlgs 228/01;
 2. tra questi la preferenza è data a coloro che vantino il più alto numero di presenze nel mercato;
 3. tra questi la preferenza è data a chi vanta la maggiore anzianità nell'attività di vendita dei prodotti della propria attività agricola, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione di cui alla Legge 59/63 o presentata denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90 o dell'art. 4 del Dlgs 228/01; in subordine, la preferenza è accordata a chi vanta maggiore anzianità di attività di produttore agricolo, come risultante dal REA; in ulteriore subordine, a chi vanta maggiore anzianità di iscrizione allo SCAU.

Sono esclusi dalla "spunta" gli operatori che non abbiano provveduto al pagamento della tassa occupazione per i posteggi loro eventualmente assegnati in via precaria nei precedenti giorni di mercato.

6. *Ai sensi del calcolo del punteggio spettante a ciascun operatore, è attribuito un punto unicamente per una delle due seguenti fattispecie:*
- *per ogni giornata di attività;*
 - *per aver presenziato alla "spunta" e non aver ottenuto l'assegnazione del posteggio per cause non dipendenti dalla volontà dell'operatore.*
7. *Semestralmente, con apposito provvedimento dell'autorità comunale, viene approvata la graduatoria cui si farà riferimento per le assegnazioni nell'anno successivo. Gli operatori che non siano mai risultati presenti nel corso dell'ultimo biennio, vengono esclusi dalla graduatoria. Gli aventi titolo non presenti in graduatoria sono ammessi alla spunta solo in mancanza di ditte iscritte in graduatoria.*

Capo V – Fiere, sagre e mercati straordinari

Art. 16 Attività di commercio su aree pubbliche in occasione di manifestazioni straordinarie

1. Ai sensi della parte III, art. 9 bis, comma 4, dei Criteri approvati con DGRV n. 1902/01 e ss. mm. e ii., in occasione di manifestazioni straordinarie di carattere civile, religioso o culturale, quali sagre, festività patronali, commemorazioni, meeting e competizioni sportive o simili circostanze caratterizzate da notevole concorso di folla, per finalità prioritariamente diverse da quelle commerciali, ed aventi carattere occasionale o, comunque cadenza non inferiore all'annuale (quali: le festività dei Santi Patroni del capoluogo e delle frazioni, S. Martin, Sagra del rosario di San Donà di Piave), il Comune può, con ordinanza sindacale, individuare spazi per lo svolgimento di modeste attività di commercio su aree pubbliche o d'uso pubblico, aventi carattere integrativo e complementare rispetto all'oggetto principale della manifestazione. Il Sindaco definisce, altresì, con propria ordinanza, la durata e gli orari di svolgimento di dette attività di commercio e dispone le eventuali deroghe per le giornate festive, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della LR 6.4.2001 n. 10.
2. Nelle aree individuate ai sensi del comma 1, il Comune, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della LR 6.4.01 n. 10, può rilasciare autorizzazioni temporanee, valide per la sola durata della manifestazione, come precisato nel successivo art.23. Nelle predette occasioni, il Comune può individuare anche aree per la vendita di oggetti di antiquariato, cose vecchie e/o usate, fumetti, libri, stampe, oggetti da collezione; in tali aree non può essere consentita la presenza di un numero complessivo di venditori professionali e non professionali (hobbisti) superiore a 29 unità.

3. In merito alle modalità di corretta sistemazione delle attrezzature e di svolgimento delle attività di vendita, si applicano le disposizioni del Capo II del presente regolamento per quanto applicabili.

Art. 17 Modalità di tenuta e consultazione della planimetria

1. Presso l'Ufficio Commercio è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse l'originale delle planimetrie delle aree destinate allo svolgimento delle fiere, sagre e mercati straordinari.
2. Copia della planimetria è depositata presso il Comando di Polizia Municipale; per quanto di competenza, in ordine alla vigilanza sul commercio e la somministrazione di generi alimentari, è inviata all'ULSS (servizio di Igiene Pubblica) competente per territorio.

Art. 18 Registro delle presenze.

1. Per ogni fiera, sagra o altra occasione di concorso di folla avente carattere di ciclicità o , in occasione delle quali si svolgano anche attività di commercio su aree pubbliche, il servizio di vigilanza della Polizia Municipale redige ed aggiorna il registro delle presenze e le assenze di tutti gli operatori eventualmente avvalendosi del soggetto incaricato dell'organizzazione complessiva della fiera o sagra.

Art. 19 Norme in materia di funzionamento delle attività commerciali in occasione di fiere, sagre e simili occasioni di concorso di folla.

1. Le attività commerciali su aree pubbliche di cui al presente capo sono gestite dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e la prestazione dei servizi relativi, salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno sulla base di uno schema di convenzione da approvarsi con atto di Giunta. In particolare, quando, in collaborazione con soggetti terzi (Pro Loco, società fieristiche, associazioni di operatori commerciali, ecc.), si intendano organizzare feste ed iniziative promozionali comportanti anche attività di commercio su aree pubbliche, il Comune approva un apposito programma indicante: le finalità, le specializzazioni merceologiche interessate, l'individuazione delle aree, le modalità di organizzazione delle aree di vendita e di allestimento delle eventuali attrezzature, i contenuti della convenzione da stipulare con gli eventuali proponenti ed organizzatori dell'iniziativa.
2. L'autorità comunale ha comunque la facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività.
3. Resta fermo il potere provvedimentale del Comune in materia di polizia locale, viabilità, occupazione di aree pubbliche; la concessione di suolo pubblico può essere unica, rilasciata in favore degli organizzatori, per tutta l'area necessaria, dovendo comunque i singoli operatori essere in possesso dei necessari requisiti di legge.
4. *Ove necessario, al servizio di vigilanza provvede la Polizia Municipale, in collaborazione con le altre forze del di polizia del territorio e dell'eventuale Comitato organizzatore.*
5. Al servizio di vigilanza igienico sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda USL.
6. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata dell'attività di commercio su aree pubbliche prevista in occasione della fiera, salvo deroghe da precisare nell'ordinanza di cui all'art. 16. In caso di mancata permanenza sino ai termini previsti, l'operatore è considerato assente a tutti gli effetti. Gli operatori non professionali devono essere costantemente personalmente presenti, salvo brevi assenze.

7. Per quanto riguarda la modalità di corretta sistemazione delle attrezzature e di svolgimento della attività di vendita si fa riferimento alle norme di cui al **Capo II del presente regolamento, per quanto applicabili.**

Art. 20 Modalità di presentazione delle domande.

1. Per poter partecipare alle manifestazioni di cui al presente Capo, gli operatori interessati dovranno presentare domanda al Comune dalla quale risulti il titolo di partecipazione (titolare di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, ditta già iscritta al registro delle imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del Dlgs 114/98, operatore non professionale, imprenditore agricolo).
2. Ai sensi di Legge le domande per l'assegnazione dei posteggi devono pervenire al Comune almeno 60 giorni prima dello svolgimento delle manifestazioni stesse.
3. *Delle domande pervenute successivamente si terrà conto compatibilmente con la residua disponibilità di posteggi nel rispetto del termine previsto dal successivo art. 22. I posteggi che eventualmente rimangano disponibili, potranno essere assegnati col metodo della "spunta".*
4. Alla richiesta va allegata, per ciascuna categoria di operatori, la seguente documentazione:
 - a) Commercianti professionisti: copia autenticata dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio (o dichiarazione sostitutiva);
 - b) Operatori iscritti al registro imprese: copia autenticata del certificato di iscrizione (o dichiarazione sostitutiva) e autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del Dlgs 31.3.98 n. 114;
 - c) Operatori non professionali: copia del tesserino di riconoscimento di cui alla lettera B dell'allegato alla DGR Veneto 9.11.2001 n. 2956, nonché la descrizione dei beni da porre in vendita. Ai fini dell'istanza, la descrizione può essere formulata in termini sintetici, mentre l'elenco di cui al punto 6, lettera B del citato allegato alla DGR Veneto deve essere presentato, unitamente al tesserino, agli organi comunali di controllo e vigilanza sulle attività mercatali;
 - d) Imprenditori agricoli: documentazione ed istanza di cui al comma 4 dell'art. 4 del Dlgs 18.5.01 n. 228, integrata con dichiarazione relativa all'assenza di impedimenti di cui al comma 6 del medesimo articolo;
 - e) Indicazione della superficie necessaria e della struttura utilizzata.
5. Per la vendita di oggetti di antiquariato dovrà essere altresì resa la dichiarazione ai sensi degli artt. 126 e 128 del TULPS 242 e 247 del R.D. n. 635 del 06.05.1940 e artt. 18 e 19 del D.P.R. 616/77.
6. L'autorizzazione alla partecipazione viene rilasciata dall'Autorità Comunale, previa verifica dei presupposti di legge, mediante atto di concessione del posteggio. Alle ditte già iscritte al registro imprese, non titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche, il Comune rilascia, unitamente alla concessione del posteggio, autorizzazione temporanea di commercio su aree pubbliche, valida per la durata della manifestazione.
7. *L'assegnazione del posteggio comporta l'obbligo del pagamento della Tosap e della tariffa igiene ambientale (giornaliera).*

Art. 21 Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi.

1. La concessione dei posteggi nelle manifestazioni di cui al presente capo è limitata al giorno o ai giorni del loro svolgimento.
2. *L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della manifestazione non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato con apposita ordinanza, è considerato assente e si procede, a cura del Servizio di Sorveglianza della Polizia Municipale (ovvero del comitato organizzatore concordemente al Comando P.M. al quale produrrà idoneo elenco dei partecipanti), proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro*

operatore, semprechè presente. Esaurita la graduatoria si procede all'assegnazione ad altri aventi titolo che siano presenti, secondo gli stessi criteri di priorità di cui alla graduatoria. Se l'assegnatario non può partecipare per comprovati motivi documentati, avrà diritto al rimborso delle tasse.

3. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi non riservati ai produttori agricoli è formulata in base ai seguenti criteri di priorità:
 - Più alto numero di presenze nelle Fiere indipendentemente dal tipo di autorizzazione;
 - Maggiore anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche o, in subordine, maggiore anzianità di iscrizione nel registro delle Imprese presso la CCIAA), ai sensi della parte III, art. 6, commi 4 e 6 bis dei criteri approvati con DGRV 1902/01 e ss. mm. e ii. (per gli operatori non professionali: maggior anzianità nell'attività di vendita documentata);
4. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli è formulata in base ai seguenti criteri di priorità:
 - Più alto numero di presenze nella manifestazione;
 - Maggiore anzianità nell'attività di vendita dei prodotti della propria attività agricola, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione di cui alla Legge 59/63 o presentato denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90 e dell'art. 4 del Dlgs 228/01; in subordine, la preferenza è accordata a chi vanta maggiore anzianità di attività di produttore agricolo, come risultante dal REA; in ulteriore subordine, a chi vanta maggiore anzianità di iscrizione allo SCAU.

Art. 22 Graduatorie.

1. Le graduatorie per l'assegnazione dei posteggi sono affisse all'albo comunale almeno 10 giorni prima della data di svolgimento delle manifestazioni.
2. La mancata presenza ingiustificata per due anni produce la perdita di tutte le anzianità maturate.

Art. 23 Mercati straordinari

1. L'effettuazione di un mercato settimanale in giorni diversi, aggiuntivi a quelli previsti in calendario nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa, al quale partecipano gli operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione straordinaria, può essere disposta dalla Giunta Comunale, sentite comunque le associazioni degli operatori su area pubblica e le organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, su proposta presentata per iscritto:
 - Da almeno la metà degli operatori del mercato;
 - Dalle associazioni di categoria degli operatori su area pubblica;
 - Dalle associazioni dei consumatori di cui all'art. 5 della L. 281/1998.
2. La proposta deve pervenire al Comune almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'effettuazione dell'edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato. L'effettuazione di un'edizione straordinaria del mercato deve essere comunicata agli interessati almeno quindici giorni prima della data prevista.
3. La presenza al mercato straordinario è obbligatoria. Per l'assegnazione dei posteggi liberi si applicano le disposizioni relative alla spunta durante lo svolgimento del normale mercato.

Art. 24 Piazze morte temporanee

1. In prossimità di discoteche o altri locali di intrattenimento, svago o spettacolo, ivi compresi i luoghi di manifestazioni sportive, che restino aperti nelle ore notturne o in altri orari particolari, qualora non vi siano nelle vicinanze pubblici esercizi con orari di apertura compatibili, l'Autorità comunale può consentire, in via temporanea e per periodi limitati, solo per i giorni di attività di detti locali, l'installazione su aree pubbliche, o il cui uso a tale scopo sia comunque consentito dai proprietari, di banchi o autoservizi di titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche (anche temporanea) per la somministrazione di alimenti e bevande (superalcoolici esclusi).
2. Gli orari sono stabiliti dall'Autorità Comunale in rapporto a quelli dei locali di intrattenimento, svago o spettacolo, presso i quali i banchi o gli autoservizi si situano, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di orari dei pubblici esercizi.

TITOLO III COMMERCIO ITINERANTE

Art. 25 Autorizzazioni al commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante, di cui all'art. 28, comma 1, lettera b) del Dlgs 114/98 e dell'art. 4 della LR 10/01, è rilasciata dal responsabile del servizio competente.
2. Il richiedente, se persona fisica, deve avere la residenza nel Comune che rilascia l'autorizzazione; se società, deve avervi la sede legale.
3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune, nella quale sono precisati:
 - a) generalità complete del richiedente;
 - b) codice fiscale e partita IVA;
 - c) possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del Dlgs 114/98;
 - d) settore o settori merceologici richiesti;
 - e) assenza di altre autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante.
4. Qualora la domanda non sia regolare o sia incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente, indicando le cause di irregolarità o inadempienza. Se l'istanza non viene integrata come richiesto entro i termini indicati, la stessa viene archiviata.
5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro 90 giorni dal ricevimento della domanda stessa o dalla data di avvenuta regolarizzazione della domanda stessa.
6. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, salvo il caso di subingresso.
7. Il titolare di autorizzazione deve comunicare il cambiamento di residenza al Comune di immigrazione, il quale provvede ad annotare il cambio di residenza ed a prendere in carico l'intera posizione dell'operatore.

Art. 26 zone vietate

1. *Ai sensi del vigente codice della strada l'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato lungo le strade individuate con apposita ordinanza.*

Art. 27 Zone consentite e modalità di vendita.

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentito nelle zone non comprese nel precedente art. 26, semprechè l'attività avvenga in aree sufficientemente illuminate, lontano da curve, intersezioni, dossi e in qualunque situazione di scarsa visibilità

connessa a fattori di carattere meteorologico ed ambientale e con esclusione delle aree comunque ove le norme del vigente Codice della Strada non consentono la sosta, la fermata e lo svolgimento di tali attività.

2. Le vendite devono essere effettuate nel rispetto delle modalità previste dall'art. 4, commi 3 e 4 della LR 10/01 e delle disposizioni disciplinanti la circolazione stradale.

Art. 28 Rappresentazione cartografica.

1. Presso la Polizia municipale è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.
2. Copia di tale rappresentazione cartografica è depositata presso l'Ufficio Commercio.

Art. 29 Vendite a domicilio.

1. Le vendite a domicilio possono essere effettuate su tutto il territorio comunale.

Art. 30 Determinazione degli orari.

1. Ai sensi degli articoli 2, comma 1 – lett. c, e 13 della LR 6.4.2001 n. 10, nonché dell'art. 50, comma 7, del Dlgs 18.8.2000 n. 267, l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante e per le vendite a domicilio, è stabilita dal Sindaco in maniera anche differenziata rispetto agli orari effettuati per le vendite commerciali in sede fissa, in modo da garantire un corretto equilibrio tra le diverse forme di distribuzione commerciale e favorire il servizio fornito al consumatore.

TITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI E DI RINVIO

Art. 31 Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. Il trasferimento, in gestione o in proprietà, dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa (e dell'eventuale concessione di posteggio) al soggetto subentrante nella gestione dell'attività, a condizione che il medesimo sia in possesso dei requisiti di legge.
2. Il trasferimento dell'azienda, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato con atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente in materia di successioni. Sono fatte salve le facilitazioni per le piccole imprese ai sensi dell'art. 6, comma 7 della LR 10/01.
3. In caso di cessione, locazione, conferimento dell'azienda o trasformazione della configurazione giuridica dell'azienda stessa, ne va data al Comune comunicazione *preventiva* o almeno contestuale. Il subentrante nella gestione o nella proprietà dell'azienda con la presentazione della predetta comunicazione al Comune, richiede l'intestazione (subingresso) a proprio nome dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche e dell'eventuale concessione di posteggio. Egli, se in possesso dei requisiti di legge, può proseguire l'attività del dante causa, a condizione che abbia presentato la predetta comunicazione al Comune, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività stessa, nell'attesa del formale rilascio della volturazione dell'autorizzazione/concessione. Il subentrante decade dal diritto al subingresso qualora non inizi l'attività entro i termini di cui al successivo art. 36, comma 1, lettera a).
4. Il subentrante per atto tra vivi che non sia in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività, di cui all'art. 5 del Dlgs 114/98, non può esercitare l'attività e decade dal diritto al

subingresso nell'autorizzazione/concessione qualora non sia in condizione, dandone previa comunicazione al Comune, di riprendere l'attività entro i termini previsti dal comma 1, lettera a) del successivo art. 36; ciò vale anche nel caso di reintestazione al proprietario dei titoli autorizzatori a seguito di cessata gestione dell'azienda da parte di un altro soggetto (in base a contratto di affitto d'azienda, comodato d'azienda o altri contratti aventi l'effetto di operare il trasferimento temporaneo della titolarità della gestione). La revoca/decadenza delle autorizzazioni/concessioni comminata al gestore, comporta anche il venir meno del diritto del proprietario dell'azienda a richiederne la reintestazione.

5. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del Dlgs 114/98, ha facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa a condizione che abbia presentato comunicazione di subingresso. Il subentrante per causa di morte decade dal diritto al subingresso e dalla facoltà di proseguire provvisoriamente l'attività qualora, entro sei mesi dall'acquisizione dell'azienda del de cuius, non acquisisca i requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività, di cui al citato art. 5 del Dlgs 114/98, oppure non ceda a terzi l'azienda ereditata.
6. In caso di cessione di rami d'azienda a diversi acquirenti è fatto obbligo di indicare, nell'atto di cessione, la ditta che subentra nelle priorità del cedente, nonché nelle autorizzazioni/concessioni di cui il medesimo sia titolare nell'ambito del Comune di Musile di Piave.

Art. 32 Produttori agricoli

1. I produttori agricoli, iscritti al registro delle imprese, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui all'art. 4 del Dlgs 228/01. Per la vendita con utilizzo di posteggio è necessaria, comunque, la concessione comunale del medesimo, secondo le disposizioni del presente regolamento. Copia della comunicazione, con la prova dell'avvenuto invio deve essere conservata dall'operatore ed esibita in caso di richiesta da parte del personale di vigilanza.
2. Il produttore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile gli eventuali prodotti non provenienti dalla propria azienda. Per mantenere, ai fini commerciali, la qualifica di produttore agricolo, l'ammontare dei ricavi relativi a tali prodotti non può superare, per anno solare, gli importi indicati all'art. 4, comma 8 del D. Lgs 228/01. La superficie espositiva dei prodotti di terzi deve essere inferiore a quella dedicata ai prodotti della propria azienda.
3. L'attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta agli stessi limiti e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche. Per l'attività del produttore agricolo effettuata su posteggio si fa rinvio alla normativa relativa contenuta nel titolo II che precede.

Art. 33 Attività di enti e associazioni senza fini di lucro; manifestazioni in spazi o strutture fieristiche private

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche alle attività di vendita esercitate da Enti o Associazioni senza fini di lucro. Gli Enti ed Associazioni, se non già noti all'Amministrazione, presentano, unitamente alle istanze/comunicazioni, lo statuto o l'atto costitutivo. Sono invece soggette soltanto alle disposizioni vigenti in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche le pure attività di promozione o raccolta fondi svolte dagli stessi soggetti.
2. Il presente Regolamento non si applica alle manifestazioni organizzate da Enti o soggetti privati, in spazi diversi dalle aree pubbliche o in strutture apposite di cui i medesimi abbiano la disponibilità, regolate dalla L.R. 11/2002 e dalle specifiche norme vigenti in materia, fermi restando i poteri autorizzatori di vigilanza e disciplina spettanti, in materia, alle autorità comunali, in base alle normative vigenti.

Art. 34 Disposizioni igienico sanitarie, tributarie ed altre normative di rinvio

1. Tutte le attività di commercio di cui al presente regolamento sono tenute al rispetto delle norme igienico sanitarie loro applicabili, in rapporto al tipo di merci posto in vendita e ai mezzi utilizzati per il trasporto e la vendita delle stesse. Si richiamano in proposito, oltre alle disposizioni contenute nel regolamento comunale di igiene e sanità, le disposizioni contenute nelle seguenti normative sovraordinate:
 - O.M. Sanità 2.3.2000 "Requisiti igienico sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche";
 - DPR 26.3.1980 n. 327 "Igiene e sanità del personale addetto alla produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari e alle operazioni di trasporto", artt.37 e 42;
 - Capitolo III dell'allegato al Dlgs 26.5.1997 n. 155 (Requisiti per i locali mobili o temporanei ecc.).
2. In materia di occupazione di aree e spazi pubblici per attività commerciali si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) e nel Regolamento Comunale relativo alla Tariffa di Igiene Ambientale (TIA), nonché le norme sovraordinate vigenti in materia tributaria.
3. Per quanto non specificamente disposto dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme legislative o sovraordinate vigenti.

TITOLO V SANZIONI

Art. 35 Sanzioni pecuniarie, sospensioni.

1. Ai sensi dell'art. 29 del Dlgs 31.3.1998 n. 114, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro **2.582,00** a Euro **15.494,00** e con la confisca delle attrezzature e della merce, chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o in area diversa da quella prevista dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'art. 28, commi 9 e **10** della stessa Legge.
2. È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro **516,00** a Euro **3099,00**, chiunque violi le disposizioni circa l'ampiezza complessiva delle aree mercatali, le modalità di assegnazione dei posteggi e la loro ampiezza, le tipologie merceologiche ammesse, le aree escluse dall'esercizio del commercio su aree pubbliche.
3. *Chiunque non rispetta le altre prescrizioni contenute nel presente regolamento e nelle ordinanze o provvedimenti in esso previsti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro **51,00** ad Euro **306,00**.*
4. Competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge 689/91, per le violazioni di cui ai commi precedenti è il Sindaco di Musile di Piave o suo delegato, qualora la violazione abbia avuto luogo nel territorio comunale.
5. L'Autorità Comunale, nei casi particolarmente gravi di violazione delle norme sopra richiamate (in particolare quando siano stati messi in pericolo la pubblica incolumità, l'ambiente, l'igiene e la salute pubblica), nonché nei casi di recidiva, *dispone* la sospensione dell'attività nel Comune e della concessione del posteggio per un massimo di 20 giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento mediante oblazione. Qualora la prosecuzione dell'attività possa rischiare di causare inconvenienti di carattere igienico sanitario o di sicurezza pubblica, l'attività stessa è comunque sospesa sino all'eliminazione delle cause del rischio. In caso di mancato versamento delle somme dovute per i tributi comunali relativi al posteggio, la sospensione dura sino alla regolarizzazione dei pagamenti; la sospensione in parola si computa ai fini del calcolo delle assenze che comportano la decadenza della concessione e la revoca dell'autorizzazione.

Art. 36 decadenza delle concessioni e revoca delle autorizzazioni.

1. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:
 - a) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salva la possibile concessione di una proroga non superiore a sei mesi per comprovate necessità, su richiesta presentata almeno 15 giorni prima della scadenza. L'attività in forma itinerante si considera iniziata con l'iscrizione al registro delle imprese e l'apertura della partita IVA.
 - b) *Decada dalla concessione del posteggio assegnato per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori a quattro mesi in ciascun anno solare (corrispondenti a n. 17 assenze).* Nel caso di autorizzazioni stagionali o relative ad alcuni mesi o giorni della settimana, le assenze che comportano la decadenza della concessione e la revoca dell'autorizzazione sono pari ad un terzo delle presenze complessivamente consentite nell'anno. Sono fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza e puerperio, servizio militare, *avaria del mezzo*. Le assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al comune almeno entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza stessa.
 - c) in qualità di titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga rilasciabile per cause di forza maggiore.
 - d) Si trovi in una delle situazioni previste dall'art. 5, comma 2 del Dlgs 114/98.
2. *Per procedere alla revoca, l'ufficio comunale competente contesta per iscritto gli addebiti all'interessato, fissando un termine per l'inoltro di eventuali scritti difensivi, decorso il quale provvede all'emanazione del provvedimento finale.* In caso di procedimento di revoca di autorizzazione rilasciata a seguito di affidamento in gestione, comportando l'eventuale revoca il venir meno, per il proprietario, del diritto alla reintestazione, il relativo avviso di avvio del procedimento è comunicato anche al proprietario stesso.

Art. 37 Sanzioni applicabili agli operatori non professionisti.

1. Relativamente alle sanzioni applicabili agli operatori non professionisti si rinvia alle disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 9 della LR 10/01. Per le violazioni che non risultino disciplinate dal citato articolo si applicano gli articoli 35 e 36 del presente regolamento.

COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

REGOLAMENTO

PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Allegato B

I POSTEGGI STAGIONALI ESTIVI

- Periodo: dal 15 giugno al 30 settembre; frequenza giornaliera
- Merci: frutta e verdure di stagione, con possibilità di somministrazione
- Ubicazione:
 - A Croce Piazza Tito Acerbo 2 posteggi di cui 1 riservato ai produttori agricoli
 - B Caposile area pubblica a fianco del distributore di carburante 1 posteggio
 - C Millepertiche area pubblica/ad uso pubblici tra la Chiesa e il P.E. 2 posteggi di cui 1 riservato ai produttori agricolo
- Superficie dell'area assegnabile a ciascun operatore: massimo 60 mq
- Tra i commercianti su aree pubbliche hanno la precedenza i soggetti iscritti al R.E.C. anche per la somministrazione e che intendano avvalersene.

II POSTEGGI STAGIONALI AUTUNNALI

- Periodo: dal 15 settembre al 14 novembre, frequenza giornaliera
- Merci: prodotti vegetali di stagione (castagne, zucche, funghi, ecc.)
- Ubicazione: Musile – Piazza della Libertà un posteggio da 30 mq (massimo).


III POSTEGGI PRESSI I CIMITERI

- Periodo: tutto l'anno, frequenza due volte la settimana (martedì e sabato)
- Merci: piante e fiori
- Ubicazione:
 - A. Area pubblica antistante il cimitero di Musile 1 posteggio
 - B. Area pubblica antistante il cimitero di croce 1 posteggio
- Superficie massima di ciascun posteggio: 30 mq.

Allegato alla delibera n. 26/cc
del 20 GIUGNO 2005

Il Segretario Comunale Capa

F. P. dr. A. Rupli



A L L E G A T O " B "



comune di:

MUSILE DI PIAVE -VE-

progetto di:

INDIVIDUAZIONE AREA ADIBITA A
MERCATO SETTIMANALE, CAPOLUOGO

oggetto:

Disposizione banchi

scala:

1:500

data:

ottobre 2004

progetto:

COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

P.zza XVIII giugno 1, 30024 Musile di Piave (VE)

file:

\\Mercato\mercato.dwg



il progettista

dott. urb. Bergamo Francesco

il rilevatore


dott. Perissinotto Andrea

U

LEGENDA

n.	dimensioni	tipologia merci	titolare
01	4.00 x 7.00	formaggi	BROZZOLA ROBERTO
02	5.00 x 10.00	piante/fiori	BENZON GIORGIO
03	5.00 x 8.00	abb. bambini	L'IDEA SAS di TESO PAOLA
04	5.00 x 9.50	biancheria intima	SPINATO GRAZIANO
05	4.50 x 7.00	formaggi	MONTAGNER ALBINO
06	5.00 x 8.00	biancheria	MARTIN GIMMI
07	5.00 x 9.00	abbigliamento	GRANZOTTO SONIA
08	4.50 x 8.00	tessuti	ZHOU HUIGUO
09	5.00 x 11.00	abbigliamento	A.&G. snc di FAEDDA ALBERTO
10	5.00 x 9.00	profumi-art. casa	PESCE MASSIMO
11	5.00 x 10.00	frutta	CARION GIONNI
12	5.00 x 14.00	fiori	TRENTO ADRIANO
13	6.50 x 8.00	frutta	MANEGHESSO MASSIMO
14	9.00 x 8.50	scarpe	GASPARATO MICHELE
15	5.00 x 6.00	fiori	MESTRINER WILMA
16	4.00 x 10.00	pesce	CARRER ROBERTO
17	4.50 x 13.00	rosticceria	PERIN FRANCESCO
18	4.00 x 6.00	alimentare	LIBERO
19	4.00 x 7.00	prod. agricolo	ZANCHIN MICHELE
20	4.00 x 7.00	prod. agricolo	LIBERO
21	5.00 x 6.00	non alimentare	LIBERO
22	5.00 x 6.00	non alimentare	LIBERO
23	5.00 x 6.00	non alimentare	LIBERO
24	5.00 x 5.00	non alimentare	LIBERO
25	5.00 x 6.00	alimentare	LIBERO
26	5.00 x 6.00	non alimentare	LIBERO
27	5.00 x 6.00	non alimentare	LIBERO
28	5.00 x 6.00	non alimentare	LIBERO
29	5.00 x 6.00	non alimentare	LIBERO

N.B.: le dimensioni indicate corrispondono alla superficie coperta dei banchi



via Morlini

piazza Libertà

via del Bosco

piazzetta dell'Artigliere

via Carducci

via Marconi

terrace 'La posta'

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

ovanni